

Emanati due Decreti di Prevenzione Incendi

Le regole per i condomini alti e gli ambiti di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi

Commissione Tecnica ANPE

Nei primi mesi del 2019 sono stati emanati due importanti Decreti: il primo introduce nuovi criteri sicurezza agli incendi negli edifici residenziali con altezza antincendio superiore ai 12 metri e il secondo chiarisce l'ambito applicativo del Codice di Prevenzione Incendi.

**Decreto 25 gennaio 2019
"Modifiche ed integrazioni
all'allegato del decreto
16 maggio 1987, n. 246
concernente norme di
sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione"**

Il Decreto, che modifica l'art. 9 (Deroghe) e introduce l'articolo 9.bis (Gestione della sicurezza antincendio), è in vigore dal 6 maggio 2019 e riguarda sia gli edifici di nuova costruzione e sia quelli esistenti. Per l'adeguamento di questi sono previste le seguenti tempistiche:

- 1 anno per l'adozione delle disposizioni antincendio e di quelle relative all'esodo
- 2 anni per l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale.

La gran parte delle misure previste sono relative alla gestione delle emergenze, un aspetto particolarmente importante ai fini della sicurezza, e sono obbliga-



torie anche per edifici di altezza antincendio compresa tra i 12 e i 24 metri, molto comuni in Italia, e non soggetti a controlli di prevenzione incendi (il D.P.R. 151/2011 al punto 77 si riferisce ad edifici con altezza antincendio superiore a 24 m).

I compiti dei soggetti responsabili ed i Livelli di Prestazione previsti (LP da 0 a 3) variano in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, definita come "altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso".

Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza il Decreto affronta anche, per gli edifici di altezza superiore ai 24 m, il tema della sicurezza delle facciate.

Art. 2

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi (...) i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio (...) con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine

Altezza Antincendio	Livello Prestazione LP	Soggetto	Compiti e Funzioni
12 m ≤ h < 24 m	0	Responsabile dell'attività	Identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio: fornisce informazione agli occupanti sulle misure, espone un foglio informativo (divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per i servizi di emergenza, istruzioni per esodo in caso d'incendio), mantiene in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
		Occupanti	In condizioni ordinarie: rispettano il foglio informativo (divieti e precauzioni), non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza: attuano quanto previsto nel foglio informativo
<p>MISURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO: Istruzioni per la chiamata di soccorso e sulle informazioni da fornire, azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l'esodo - che considerino se presenti le persone con limitate capacità motorie -, divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione ad eccezione di quelli antincendio</p>			
24 m < h ≤ 54 m	1	Responsabile dell'attività	Organizza la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) mediante: predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza, informazione agli occupanti su procedure di emergenza e sulle misure antincendio preventive, mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio con verifiche di controllo ed interventi di manutenzione (da riportare su un registro), esposizione di foglio informativo e cartellonistica su divieti e precauzioni, numeri telefonici dei servizi di emergenza, istruzioni per l'esodo in caso d'incendio, verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, adozione delle misure antincendio preventive.
		Occupanti	In condizioni ordinarie: osservano le misure preventive della GSA, non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza: attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza
<p>MISURE ANTINCENDIO PREVENTIVE: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, vie d'esodo sgombre e fruibili, corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti, riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere,...), gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;</p>			
<p>PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA: Informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere (avvisi in bacheca o altro...). Istruzioni per la chiamata di soccorso..., informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute, azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l'esodo - che considerino se presenti le persone con limitate capacità motorie -, divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione ad eccezione di quelli antincendio, in presenza di impianto di rivelazione automatica o manuale dell'incendio dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.</p>			
54 m < h ≤ 80 m	2	Responsabile dell'attività	Come per LP1 e in aggiunta installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico
		Occupanti	Come per LP1
<p>MISURE ANTINCENDIO PREVENTIVE: Come per LP1 e in aggiunta installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico</p>			
<p>PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA: Come per LP1 e in aggiunta procedure per impiego e attivazione e diffusione dell'allarme</p>			
h > 80 m	3	Responsabile dell'attività	Come per LP2 e in aggiunta: predispone centro di gestione dell'emergenza, designa il responsabile GSA, designa il Coordinatore dell'emergenza (idoneità tecnica corso di rischio elevato), prevede installazione impianto EVAC (sistema di allarme vocale per scopi di emergenza)
		Responsabile della GSA	Procedure su misure antincendio preventive, aggiorna pianificazione emergenze, controllo periodico misure di prevenzione, fornisce al Coordinatore dell'emergenza informazioni e procedure previste nella pianificazione, segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze.
		Coordinatore dell'emergenza	Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione, si interfaccia con i responsabili dei soccorsi. Se presente collabora alla gestione presso il centro di gestione dell'emergenza, se assente deve essere reperibile secondo le procedure previste.
		Occupanti	Come per LP2
		<p>MISURE ANTINCENDIO PREVENTIVE: Come per LP2 e in aggiunta centro di gestione dell'emergenza e sistema EVAC</p>	
<p>PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA: Come per LP2 e in aggiunta procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza</p>			
<p>CENTRO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: E' un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni in caso di emergenza e può essere in locale ad uso non esclusivo. Deve essere fornito: delle informazioni necessarie (planimetrie, schemi impianti, numeri telefonici, ecc.), centrale gestione sistema EVAC, centrale di controllo impianti rilevanti ai fini antincendio. Deve essere individuato da apposita segnaletica.</p>			

esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio); evitare o limitare (...), la caduta di parti di facciata (...) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi (...), **nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 (...) può costituire un utile riferimento progettuale.**

3. Le disposizioni (...) si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

4. Le disposizioni (...) non si applicano per gli edifici (...) per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco (...), ovvero che (...) siano già in possesso degli atti abilitativi (...).

È un passaggio molto importante perché si riferisce, sia pure definendola "un utile riferimento progettuale", alla Circolare del 2013 e la sua citazione, all'interno di un provvedimento legislativo, potrà senza dubbio contribuire ad aumentarne l'applicazione.

Probabilmente il processo normativo, per giungere alla definizione di un metodo di prova armonizzato a livello europeo sul tema della sicurezza al fuoco delle facciate, sarà ancora lungo ed è quindi importante che la progettazione possa utilizzare le molte e dettagliate indicazioni offerte dalla Circolare.

Oltre alla puntuale descrizione dei possibili sistemi costruttivi (facciata semplice, facciata a doppia parete, facciata ventilata ispezionabile e non, facciata continua) la Circolare illustra i criteri di compartimentazione, le prestazioni di resistenza e reazione al fuoco previste per strutture e materiali e le esigenze per le operazioni di esodo e di soccorso.

Per le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali isolanti - riportate nel box a lato e richieste per qualsiasi altro materiale che occupi più del 40% di superficie della facciata, con la sola esclusione degli elementi in vetro - la Circolare utilizza il metodo di classificazione europea basato sull'utilizzo del test di piccola fiamma (UNI EN ISO 11925) e di quello

Circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ISOLANTI

I prodotti isolanti presenti in una facciata, comunque realizzata secondo quanto indicato nelle definizioni, devono essere almeno di **classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0**, in accordo alla decisione della Commissione Europea 2000/147/CE del 8 febbraio 2000.

La predetta classe di reazione ai fuoco, nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di componenti unitamente commercializzati come kit, deve essere riferita a quest'ultimo nelle sue condizioni finali di esercizio.

I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra e porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base della facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti di reazione al fuoco richiesti purché siano installati protetti, anche all'interno di intercapedini o cavità, secondo le indicazioni seguenti:

- Prodotto isolante **C-s3-d2 se protetto con materiali almeno di classe A2;**
- Prodotto isolante di classe non inferiore ad **E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 15 mm;**
- **Soluzioni protettive ulteriori possono essere adottate purché supportate da specifiche prove di reazione al fuoco su combinazioni di prodotti** (supporti isolanti, protettivi) rappresentativi della situazione in pratica che garantiscano **una classe di reazione al fuoco non inferiore ad 1 ovvero B-s3-d0**

di media scala SBI (Single Burning Item - UNI EN ISO 13823).

Di particolare interesse l'introduzione del concetto di prestazione dell'intero pacchetto applicativo riferito sia ai kit - costituiti da una serie di almeno due componenti separati, che necessitano di essere uniti per essere installati, e che devono essere collocati sul mercato consentendo al cliente di acquistarli da un singolo fornitore (tra gli esempi più comuni i sistemi ETICS per le applicazioni a cappotto), e sia ad altre combinazioni applicative per le quali siano disponibili, e coerenti con i limiti previsti, i risultati dei test di reazione al fuoco.

Decreto 12 aprile 2019

“Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”

Il Decreto entrerà in vigore il 21 ottobre prossimo - a 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e con soli cinque articoli segnerà un passaggio epocale nella progettazione antincendio.

Dopo quattro anni dalla pubblicazione del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015), questo provvedimento di modifica ne cambia profondamente la portata, mettendo fine ad un periodo transitorio di “doppio binario” che ne ha fino ad oggi penalizzato l’applicazione.

Dal nuovo testo sono infatti spariti tutti i condizionali - “si possono applicare...” - che avevano fatto preferire ai progettisti il percorso più vincolante, ma anche più conosciuto, dei decreti prescrittivi. Nel periodo 2015-2017 l’utilizzo del Codice, pur registrando una crescita, è stato limitato ad un numero relativamente esiguo di progetti: 1014 su 24747, con percentuali che vanno dal massimo del 9,2% in Veneto, fino al minimo dell’1,4% in Puglia (v. INAIL, “La progettazione antincendio Applicazioni pratiche nell’ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.”, 2018).

Numeri che danno la dimensione di quanto ancora resti da fare, in formazione ed informazione, per dare consistenza all’approccio del Codice che, da un lato, semplifica e razionalizza il complesso corpo normativo della prevenzione incendi e, dall’altro, privilegiando l’approccio prestazionale mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative, attribuisce al progettista più pesanti responsabilità di scelta.



In base alle modifiche introdotte dal Decreto 12 aprile, le norme di prevenzione incendi del Codice si applicheranno a tutte le attività soggette a controlli di prevenzione incendi che non hanno una regola tecnica verticale, attività definite “soggette e non normate”.

Diventa obbligatorio applicare la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco e comprendono fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, alberghi (ma non le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), scuole (ma non gli asili nido) e gli edifici tutelati dal Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

L’obbligo scatta sia per le nuove attività e sia per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti, in questi casi le misure antincendio adottate nella parte preesistente dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare, se così non fosse sarà possibile realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività.

L’ Art. 2-bis comma 1 “Modalità applicative alternative” mantiene per alcune attività dotate di una

specificata regolamentazione, la possibilità di utilizzare ancora il doppio binario prescrittivo/prestazionale.

Sono quelle individuate dal DPR 151 con i numeri:

- **66** “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studenti, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, **ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini**
- **67** “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti”, **ad esclusione degli asili nido;**
- **69** “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”, **limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;**
- **71** “Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti”